



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. Ugo De Crescenzo	- Presidente -	Sent. n. sez. 1390
Dott. Sergio Beltrani		UP - 16.5.2017
Dott. Alberto Pazzi	- Relatore -	R.G.N. 32352/2016
Dott. Fabio Di Pisa		
Dott. Vittorio Pazienza		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

Mancuso Antonio, nato a Limbadi il 31.10.1938,  
avverso la sentenza n. 1005/2009 del 17.4.2015 della Corte di Appello di Salerno;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppina Casella, che ha concluso per l' annullamento con rinvio;  
uditi i difensori dell' imputato, Avvocati Prof. Alfredo Gaito e Giuseppe Di Renzo, che hanno concluso insistendo per l' accoglimento dei motivi di ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza in data 17 aprile 2015 la Corte di Appello di Salerno ha confermato, rispetto ad Antonio Mancuso, la decisione emessa dal G.U.P. del Tribunale di Salerno il 3 marzo 2008 per i reati di estorsione consumata e tentata.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza in data 9 febbraio 2016 i difensori dell' imputato Avvocati Giancarlo Pittelli e Giuseppe Di Renzo, deducendo:

2.1 ai sensi dell' art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 649 e 125, comma 3, c.p.p., la nullità della pronuncia impugnata in ragione

del mancato esame del motivo di gravame con cui si denunciava l'improcedibilità dell'azione penale per violazione del principio del *ne bis in idem*; in proposito la difesa ha sostenuto che l'azione penale doveva essere dichiarata improcedibile in presenza di una pronuncia definitiva in ordine al medesimo fatto storico, sottolineando nel contempo come la Corte d'Appello non si fosse premurata di valutare in alcun modo la fondatezza delle censure difensive sviluppate sul punto;

2.2 ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., la nullità della pronuncia per la mancata valutazione, secondo i criteri previsti dal combinato disposto degli artt. 238-*bis* e 192, comma 3, c.p.p., delle risultanze probatorie desumibili dalla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia acquisita agli atti; a parere della difesa la valutazione delle risultanze di tale decisione non era avvenuta in uno con altri elementi di prova che la confermassero, soprattutto in punto di identificazione dell'odierno ricorrente come il soggetto chiamato zio 'Ntoni nel corso delle conversazioni intercettate;

2.3 ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 533 e 125, comma 3, c.p.p., la nullità della pronuncia impugnata per travisamento della prova, in quanto la motivazione della sentenza non risultava logicamente compatibile con specifici atti del processo a contenuto probatorio; a questo proposito la difesa ha rappresentato che la Corte d'Appello aveva fondato il proprio convincimento su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente incerto, inidoneo a dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio che le somme cui facevano riferimento i conversanti nelle intercettazioni captate fossero state versate al Mancuso e che il soggetto chiamato zio 'Ntoni potesse essere identificato nel ricorrente.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza in data 7 marzo 2016 il difensore dell'imputato Avv. Sergio Rotundo, deducendo:

3.1 ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 649 c.p.p. stante l'improcedibilità dell'azione penale per *bis in idem*; in particolare la difesa, dopo aver rimarcato come la sentenza impugnata avesse omissso totalmente di motivare sulle specifiche doglianze avanzate al riguardo nell'atto di appello, ha rappresentato che l'imputazione relativa all'ipotesi estorsiva non era altro che il medesimo fatto storico contestato ad Antonio Mancuso nella forma del concorso in truffa, dovendosi di conseguenza ritenere che l'azione penale introdotta per quest'ultimo reato fosse reiterata e non più promuovibile;

3.2 ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 629 c.p.; non risultava infatti dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi di tale reato, ancora una volta a dispetto

dei motivi di gravame proposti, di cui era stata omessa ogni valutazione; in particolare la difesa ha evidenziato non solo la mancanza di alcuna prova di un passaggio di danaro da Antonino Castagna ad Antonio Mancuso, ma anche che l'assoluzione degli altri concorrenti nel reato rendeva non chiare le modalità con cui l'estorsione si sarebbe consumata.

In data 1 marzo 2017 il Prof. Avv. Alfredo Gaito ha depositato motivi aggiunti ricordando che la Procura della Repubblica, a seguito dell'esito non felice del procedimento cautelare, aveva proceduto a una nuova iscrizione del Mancuso per il reato di estorsione, introducendo poi un secondo procedimento che era stato riunito al precedente, di modo che l'imputato si era trovato a rispondere nel contempo dello stesso fatto, qualificato al capo G2) come truffa e al capo G21) come estorsione; al riguardo si doveva ritenere che la consumazione del potere di promuovere l'azione penale con la prima richiesta di rinvio a giudizio precludesse l'esercizio della nuova iniziativa processuale avente a oggetto la medesima condotta diversamente qualificata.

Il difensore ha inoltre ribadito che la corte territoriale aveva completamente ignorato le specifiche censure difensive illustrate nell'atto d'appello, rendendo una motivazione da considerarsi inesistente per la completa omissione di un elemento potenzialmente decisivo ai fini della pronuncia sul punto oggetto di ricorso, ed era inoltre incorsa in un vero e proprio travisamento degli atti, limitandosi ad affermare la penale responsabilità del Mancuso sulla scorta di un'intercettazione dal contenuto non certo rassicurante; sotto un diverso profilo è stato poi sottolineato come, una volta assolto il Castagna, non risultasse comprensibile come Antonio Mancuso avesse imposto il pagamento di somme di denaro e tanto meno come avesse potuto percepire le stesse.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato, che "ai fini della preclusione connessa al principio *ne bis in idem*, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona" (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 - dep. 28/09/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 23179901); per medesimo fatto deve peraltro intendersi l'identità degli elementi costitutivi del reato e cioè condotta, evento e nesso di causalità, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica, ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente diverse

disposizioni di legge (Sez. 1, n. 19787 del 21/04/2006 - dep. 09/06/2006, Marchesini, Rv. 23417601).

Ora al capo G2) è stato ascritto al Mancuso di aver preso parte a una truffa perpetrata ai danni della Regione Calabria per la concessione di un finanziamento volto alla realizzazione di un insediamento turistico/alberghiero, materialmente commessa da terze persone tramite la presentazione di falsa documentazione, e aver poi ricevuto parte della prima trince del finanziamento erogato.

Al capo G21) è stato invece contestato al Mancuso di aver imposto tramite minaccia all' amministratore e al socio occulto di Melograno Village s.r.l., società destinataria di un finanziamento pubblico a fondo perduto per la realizzazione di un insediamento turistico/alberghiero, il pagamento di una prima quota, quale condizione indefettibile per operare su quel territorio, in occasione dell' erogazione di un' anticipazione del 20% della sovvenzione richiesta.

Risulta più che evidente come la coincidenza delle due imputazioni riguardi una limitatissima frazione dei fatti contestati con le diverse iniziative processuali (vale a dire una parte dell' evento, limitatamente alla modalità con cui le somme da ultimo arrivarono da Melograno Village a Mancuso per il tramite, in tesi accusatoria, di Antonino Castagna), frazione che però è stata inserita nel quadro di complessive condotte di più ampia consistenza ed assume ben diversa valenza alla luce del contesto in cui è stata inquadrata, dato che nell' un caso costituisce il conseguimento di una parte del profitto nell' ambito di una truffa materialmente perpetrata unitamente ai correi, nell' altro rappresenta il profitto di un' estorsione commessa ai danni di soggetti che non rivestono più il ruolo di compartecipi nel reato ma di persone offese dalla condotta criminosa posta in essere in prima persona dall' imputato.

Non vi è dunque alcuna corrispondenza né sotto un profilo storico-naturalistico, né soprattutto sotto un aspetto giuridico nella configurazione dei reati in contestazione nei due capi in parola, dato che i loro elementi costitutivi coincidono in minima parte e, globalmente considerati, risultano chiaramente difforni per condotta, evento e nesso causale.

2. Vero è che la corte territoriale, dopo aver dato conto dell' avvenuta presentazione dell' eccezione, non si è curata di esaminarla espressamente.

Un simile contegno non comporta tuttavia alcuna nullità, potendosi ritenere che la doglianza, seppur espressamente registrata, sia stata implicitamente disattesa in ragione della sua palese infondatezza e del suo conseguente carattere potenzialmente non decisivo ai fini della pronuncia sul punto oggetto del ricorso.

3. Nessuna censura può essere sollevata in merito alla mancata valutazione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia secondo le modalità previste dall' art. 238-bis e 192, comma 3, c.p.p..

La Corte d'Appello ha infatti esplicitamente escluso che la prova dell'estorsione consumata si potesse evincere dalla sentenza indicata dalla difesa, risultando perciò la stessa irrilevante ai fini del raggiungimento del giudizio di responsabilità.

4. Diverse considerazioni debbono essere compiute rispetto ai motivi di ricorso in punto di responsabilità.

Al riguardo la corte territoriale ha espressamente dato atto dell'avvenuta presentazione di motivi di appello secondo cui la congerie istruttoria non lasciava emergere alcun elemento concreto che consentisse di affermare con certezza che Antonio Mancuso avesse ricevuto somme provenienti dall'illecito finanziamento. Sul punto, benché di carattere all'evidenza decisivo, il collegio d'appello non ha offerto alcuna risposta chiara ed esauriente, limitandosi (a pag. 115 della decisione impugnata) da un lato a sostenere che il contenuto delle intercettazioni non lasciava dubbi di sorta sul fatto che la somma fosse stata richiesta con espressioni di natura estorsiva e in parte versata, dall'altro a evocare una "cointeressenza tra il Mancuso e il Castagna Antonino, atteso che quest'ultimo aveva un legittimo titolo di proprietà, mentre il primo ha tratto vantaggio dai rapporti altri e, in particolare, ha utilizzato la sua indubbia personalità per chiedere insistentemente a Castagna Settimia e Pasquin Patrizia".

Siffatte spiegazioni non soddisfano l'obbligo motivazionale che il giudice dell'impugnazione doveva assolvere.

Il giudice dell'appello infatti, pur potendo condividere e fare proprie le considerazioni svolte da quello di prime cure, non ha la possibilità di limitare il contenuto del suo dovere argomentativo secondo valutazioni personali e discrezionali, ma è tenuto a confrontarsi con gli elementi che sono stati prospettati dalle parti processuali procedendo a un compiuto esame di tutte le censure rivolte dall'appellante alla sentenza di primo grado dotate del requisito della decisività, a cui deve poi replicare con una motivazione completa (si vedano in questo senso, *ex plurimis*, Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015 - dep. 13/03/2015, Giugliano, Rv. 26312901 nonché Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 22/01/2014, Dall'Agnola, Rv. 25796701).

Così non ha fatto la corte territoriale la quale ha innanzitutto implicitamente dato per scontata l'identificazione del soggetto qualificato nelle conversazioni intercettate come zio 'Ntoni in Antonio Mancuso senza offrire alcuna giustificazione di un simile assunto.

Nel contempo la Corte d'Appello si è limitata a evocare una generica cointeressenza fra il Mancuso e il Castagna che, oltre a fondarsi ancora una volta sull'identificazione criticata dalle difese, non spiega affatto, in termini concreti e in maniera coerente con i motivi offerti dal giudice di primo e in sede di appello

per giungere alla progressiva assoluzione degli altri originari coimputati, come il denaro proveniente dal finanziamento pubblico sia stato convogliato a favore dell' imputato.

Da quanto sopra non può quindi che conseguire la constatazione del vizio di mancanza di motivazione denunciato, ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in ragione del carattere incompleto delle argomentazioni offerte dal collegio d' appello rispetto alle doglianze difensive sollevate con l' atto di gravame; la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d' Appello di Napoli per un nuovo esame.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d' appello di Napoli.

Così deciso in Roma il 16 maggio 2017.

Il Consigliere estensore

Alberto Pazzi



Il Presidente

Ugo De Crescenzo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 22 GIU. 2017



CANCELLIERE  
Claudia Pianelli

